



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 17 del 30/03/2017

OGGETTO: Programma Triennale Assunzioni del Personale anno 2017-2019 e aggiornamento annuale.

L'anno **duemilasedici** il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **10,00 e segg.** in Monteleone di Spoleto, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Cav. Angelo Vincenzo Grasso.

IL SINDACO

Premesso che, l'art. 16, comma 17, lettera a), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio Comunale successivo al 17 settembre 2011, non prevede, per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, la figura degli assessori comunali e conseguentemente le competenze della Giunta Comunale sono attribuiti esclusivamente al Sindaco, come precisato dal Ministero dell'Interno, con circolare n. 0002379 del 16/02/2012;

Visto che i progetti di bilancio sono stati redatti secondo l'articolazione prevista dal T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dal D.P.R. 31.1.96, n. 194;

Considerato che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs n.267/2000 e dal D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Atteso che l'art. 89co. 5, del D.Lgs. 267/2000, stabilisce che ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti disestati e strutturalmente deficitari, i Comuni le Province e gli altri Enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Considerato che con deliberazione di G.C. n 219 del 20.10.1999 è stato approvato il Regolamento degli Uffici e Servizi il quale disciplinava modalità di ricognizione delle risorse umane e di definizione della dotazione organica;

Considerato altresì che tale deliberazione e le successive modifiche di cui alle deliberazioni n.34 del

07.03.2000, n.62 del 27.08.2014 e,n.76 del 22.10.2014, è stata ridefinita la struttura organizzativa dell'Ente proprio in relazione all'intervenuto quadro normativo in materia di ordinamento degli Enti Locali;

Considerato che l'art.39, co. 1 della L.449/97 stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette;

Precisato che il Programma Triennale di Fabbisogno del Personale assume a riferimento essenziale per l'anno 2017 la dotazione organica rideterminata secondo le indicazioni evidenziate nel presente atto;

Atteso che le linee di sviluppo della programmazione di fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 sono rilevabili nei seguenti elementi:

- a) rispetto dei vincoli derivanti dal quadro normativo in materia di personale;
- b) adeguamento del complesso di risorse umane operanti nelle molteplici articolazioni di servizi comunali, da ritenersi essenziali, in rispondenza alle esigenze dell'Ente;

Preso atto che, come previsto dalla Circolare del MEF 5/2013, questo Comune, con popolazione inferiore a 5000 abitanti, dall'01.01.2013 è soggetto, ai limiti di contenimento delle dinamiche della spesa, nonché al rispetto del limite del 50% dell'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente (art.76 c. 7 D.L. 112/2008 convertito in L.133/2008 nel testo sostituito dall'art.14 c.9 D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010 e modificato dall'art. 28 c. 11 quater D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011);

Visto l'art. 4 c. 102 L. 183/2011 (legge di stabilità) che prevede che le disposizioni recate dall'art. 9 c. 28 del D.L.78/2010 convertito con modificazioni in L.122/2010 costituiscono principi generali ai fini della finanza pubblica ai quali sono tenuti ad adeguarsi anche gli Enti locali;

Rilevato che le disposizioni dell'art. 9, c. 28 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, prevedono, per assunzioni di personale con contratti di lavoro flessibile, il limite del 50% della spesa sostenuta dall'Ente nell'anno 2009 o nel triennio 2007/2009, e che le richiamate norme si applicano anche per le assunzioni a tempo determinato dei VV-UU a partire dall'anno 2013;

Visto che, a modifica delle richiamate disposizioni legislative, è intervenuto il D.L. n. 16 del 02.03.2012, convertito in L. n. 44 del 26.04.2012, il quale all'art.4 ter co. 12 prevede che gli Enti Locali dal 2013, possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire le attività nei settori di polizia locale, sempre che la spesa complessiva per dette finalità non sia superiore a quella sostenuta nel 2009;

Visto il D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 che ha disposto in merito alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato e sulla mobilità volontaria ed obbligatoria;

Visto l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e sulla base dei medesimi mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi e, determinano le dotazioni organiche complessive;

Visto che l'art. 6 dello stesso decreto al comma 1, stabilisce che, nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni

organiche, sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 165/2001, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9;

Atteso che i commi 4, 4 bis e 6, del citato art. 6, relativamente alla Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale, stabiliscono sinteticamente quanto segue:

* le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art.39 della L. 449/1997 e successive modifiche e integrazioni.

* la programmazione triennale del fabbisogno del personale è elaborata su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

* le Amministrazioni pubbliche che non provvedono a gli adempimenti di cui all'art. 6(fra i quali la programmazione triennale di cui all'art. 39 della L. n°449/97) non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

Visto l'art.89, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che gli Enti locali disciplinano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio;

Visto altresì l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede, rispettivamente

- 1) *al comma 1, che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla Legge 12/3/1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;*
- 2) *al comma 2, che “gli Enti locali ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;*

Visto oltre modo l'art. 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli Organi di Revisione contabile degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 229 e successive modificazioni;

Visto altresì l'art. 1, comma 562, della Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007) e successive modificazioni che dispone che:

“Per gli Enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.”;

Dato atto che le spese di personale sostenute dal Comune di Monteleone di Spoleto nell'anno 2008 ammontano ad €.286.168,09;

Rilevato che la dotazione organica risulta composta di n. 9 unità, articolata come risulta agli atti

dell'Ufficio Personale.

Richiamate inoltre le disposizioni di cui all'art. 1, comma 93, della legge 30/12/2004, n. 311 (Finanziaria 2005), in merito alla rideterminazione della dotazione organica, nonché le disposizioni di cui all'art. 2 del DPCM 15 febbraio 2006;

Atteso che alla fine dell'anno 2016 e agli inizi dell'anno 2017, sono intervenute delle variazioni alla dotazione organica, in quanto sono state esperite delle procedure concorsuali e sono state immesse n. 4 nuove unità a tempo determinato, di cui n.1 in posizione di avvalimento;

Preso atto altresì che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che l'art. 2 della Legge 22.12.2008 n. 203, (leggefinanziaria2009) recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, detta disposizioni in materia di personale proseguendo e confermando le regole dettate dalla legge finanziaria 2007 e finalizzate al contenimento dei costi;

Precisato che al momento dell'effettiva assunzione del nuovo personale verrà garantita la copertura finanziaria;

Visto il parere favorevole reso ai sensi del predetto comma 8 dell'art.19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall'Organo di Revisione Contabile, dal quale risulta che il presente documento di programmazione del fabbisogno di personale, per ciò che concerne l'integrazione del personale a tempo determinato collegato alle disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della Protezione civile,, di cui all'art. 4 del D.L. n. 205/2016, dovrà essere interamente a carico dello Stato;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dei Responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 45 del D.Lgs. n.504/92 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della legge 27/12/1997, n. 449 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 150/09;

Visto D.L. vo 267/2000;

Visto l'art. 19 della L. 448/2001

Vista la L. 296/2006;

Vista la Legge 244/2007 (finanziaria 2008);

Vista la legge n. 203/2008 (finanziaria per il 2009)

Vista la l. 191/2009 (finanziaria2010)

Vista la L. 297/2010 (legge di stabilità 2011);

Vista la L. 183 del 12/11/2011 (Legge di stabilità 2012);

Visto il D.L. n. 205/2016 e relativa legge di conversione;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento per la disciplina delle assunzioni;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visti gli atti d'Ufficio:

DELIBERA

1. Di approvare, in ordine alle premesse, la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 a tempo indeterminato come di seguito indicato:

Anno 2017:

- Garanzie della gestione dei servizi tecnici, amministrativi, di vigilanza e finanziari, ritenuti d'importanza vitale strategica e operativa per l'Ente attraverso la valorizzazione delle risorse umane in dotazione organica.
- Convenzioni con altri comuni nell'ambito dell'associazione di funzioni o Unioni richieste per le Aree Interne.
- Nessuna nuova assunzione.

Anno 2018:

- Garanzie della gestione dei servizi tecnici, amministrativi, di vigilanza e finanziari, ritenuti d'importanza vitale strategica e operativa per l'Ente attraverso la valorizzazione delle risorse umane in dotazione organica.
- Convenzioni con altri comuni nell'ambito dell'associazione di funzioni o Unioni richieste per le Aree Interne.
- Nessuna nuova assunzione.

Anno 2019:

- Garanzie della gestione dei servizi tecnici, amministrativi, di vigilanza e finanziari, ritenuti d'importanza vitale strategica e operativa per l'Ente attraverso la valorizzazione delle risorse umane in dotazione organica.
- Convenzioni con altri comuni nell'ambito dell'associazione di funzioni o Unioni richieste per le Aree Interne.
- Nessuna nuova assunzione.

2. Di approvare oltremodo la programmazione del fabbisogno del personale a tempo determinato come segue:

- nel corrente esercizio finanziario e negli anni successivi, si procederà nel rispetto di quanto sarà previsto dalla normativa vigente.
- Per ciò che concerne gli adempimenti riferiti alla legislazione della ricostruzione legata al post sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi, saranno assunte unità di personale a tempo determinato, secondo le esigenze istituzionali.

3. Di dare atto che attualmente la dotazione organica dell'Ente risulta composta di n. 8 unità lavorative a tempo indeterminato e n. 4 unità a tempo determinato, di cui n. 1 in posizione di avvalimento part time al 50%.

4. Di dare atto che con il presente provvedimento vengono rispettati i limiti di spesa per il personale previsti dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006 e dall'art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008 convertito in L.133/2008, fatte salve le relative deroghe previste per legge.

5. Di dare atto che il Programma del Fabbisogno del Personale per il triennio 2017-2019, con specifico riferimento all'annualità 2017, costituisce Piano Annuale delle assunzioni del personale.

6. Di dare atto che a seguito della ricognizione del personale dell'Ente, non si sono rilevate eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001.

7. Di dare atto che per le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 4 del D.L. 205/2016 recante *“Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della Protezione Civile”*, è stata data comunicazione preventiva alle Organizzazioni sindacali e alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, come risulta dal verbale n. 3933 di Prot. del 30.12.2016.

8. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2017, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettere c) ed e) del D.Lgs. 267/2000.

9. Di disporre la pubblicazione all'Albo pretorio On Line e nell'apposito Link *”Amministrazione Trasparente”*.

10. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in ragione dell'urgenza di garantire servizi istituzionali inderogabili.

Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dott. Angelo Vincenzo Grasso ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n°241.

Fatto, Approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cav. Angelo Vincenzo Grasso

IL SINDACO
Dott.ssa Marisa Angelini

Si dà atto che il Responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa ad interim ha reso, sulla proposta di deliberazione, Parere di Regolarità Tecnico-amministrativa come prescritto dall'art. 49, del T.U. n. 267/2000 così formulato: "*Favorevole*".

Monteleone di Spoleto, 30.03.2017.
Dott. Cav. Angelo Vincenzo Grasso

Il Segretario Comunale

Si dà atto che il Responsabile del Servizio finanziario ad Interim, ha reso sulla proposta della presente deliberazione, Parere di Regolarità Contabile, come prescritto dall'art. 49, del T.U. n. 267/2000, così formulato: "*Si dà atto che la proposta di deliberazione in allegato comporta impegno finanziario o variazioni al patrimonio dell'Ente*".

Monteleone di Spoleto, 30.03.2017.

Il Segretario Comunale
Dott. Cav. Angelo Vincenzo Grasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 197

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata oggi, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Comunale, li 22.05.2017

Il Segretario Comunale
Dott. Cav. Angelo Vincenzo Grasso

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

È La presente deliberazione è immediatamente esecutiva
(art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza Comunale li, 30.03.2017.

Il Segretario Comunale
Dott. Cav. Angelo Vincenzo Grasso